



Città di Randazzo

VIII e IX Settore

LL.PP. – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SANZIONATORIA N. 19 DEL 11 LUG. 2018

IL CAPO SETTORE

- VISTA la Comunicazione Inizio Lavori prot. n. 3147 del 26/02/2018, relativa alla manutenzione di un muro di recinzione nel terreno sito sulla SS 120 Frazione Murazorotto n. 6, Randazzo, in catasto al Fg. 51 part. 922, presentata dal sig. Sanfilippo Tabò Francesco Salvatore;
- VISTA la nota prot. n. 3999 del 08/05/2018, con la quale il Responsabile del Procedimento chiedeva alla ditta Sanfilippo Tabò Francesco Salvatore, l'integrazione del prescritto *Nulla Osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA. poiché l'area oggetto dell'intervento ricade all'interno del vincolo paesaggistico di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42*;
- VISTO il verbale di sopralluogo prot. n. 12925 del 09/07/2018 a firma dell'Isp. Capo Antonio Trazzera della Squadra di Polizia Edilizia – Ecologia Ambiente, dalla quale si rileva *“che nella p.lla 922 del fg. 51, era stato completato un muro con blocchi in cemento e ringhiera in ferro senza il parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania”*;
- APPURATO che la precedente nota non è mai stata riscontrata e quindi, come espressamente evidenziato nella medesima, ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241, i termini del procedimento sono stati sospesi con conseguente inefficacia della comunicazione;
- RITENUTO che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ordinare il pagamento della sanzione pecuniaria prevista, dell'art. 3 comma 5 della L.R. 16/2016;
- VISTO il D.P.R. 380/2001;
- VISTA la L.R. 16/2016;
- VISTO il Regolamento Edilizio;
- VISTO il Decreto Sindacale n. 13 del 14/06/2018;

ORDINA

Ai sigg.ri:

SANFILIPPO TABO' Francesco Salvatore, nato a Tortorici (ME) il 20/03/1958 e ARCODIA PIGNARELLO Antonina, nata a Tortorici (ME) il 11/10/1964, coniugi, entrambi residenti in Strada Statale 120 Frazione Murazorotto n. 6 Randazzo, nella qualità di comproprietari, del terreno distinto in catasto al Fg. 51, p.lla 922, il pagamento della sanzione pecuniaria di €. 1.000,00 determinata ai sensi dell'art.3 comma 5 della L.R. 16/2016, tramite c.c.p. n. 12751954 intestato a Comune di Randazzo – Servizio di tesoreria, con la seguente causale: "sanzione pecuniaria art. 3, comma 5 della L.R. 16/2016 – entro gg. 30 (trenta) dalla notifica della presente;

AVVERTE

Che non provvedendo al pagamento nel termine sopra indicato si procederà alla riscossione forzata, come previsto dall'art. 3 comma 5 della L.R. 16/2016 e ss.mm.ii.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro trenta giorni della notificazione, ricorso al Tribunale competente ai sensi dell'art. 22 bis della Legge 689/81.



IL CAPO SETTORE
(arch.  Meli)